Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver stipulato, in data 27 settembre 2023, con una società terza un contratto avente ad oggetto l'acquisto di un corso online per l'acquisizione di competenze per la gestione di un'attività in modalità e-commerce, per un totale di euro 4.000,00 corrisposto tramite finanziamento contestuale erogato dall'intermediario.

Faceva presente che il fornitore si fosse reso responsabile di un grave inadempimento contrattuale, dinanzi al quale aveva invocato la clausola del contratto che prevedeva il rimborso integrale del corrispettivo, tramite comunicazione del 03/12/2024 rimasta inevasa.

Precisava di aver richiesto, con successiva missiva del 13/01/2025, la risoluzione del contratto di finanziamento causalmente collegato al contratto di fornitura principale, cui l'intermediario aveva risposto negativamente.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Chiedeva, pertanto, la restituzione dell'importo del finanziamento oltre alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario rilevava che non sussistesse alcun collegamento contrattuale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di acquisto dei servizi indicati dal ricorrente; evidenziava, peraltro, che non vi fossero riferimenti a beni e/o servizi cui sarebbe stato finalizzato il credito, e che l'importo erogato fosse stato accreditato direttamente al cliente.

Riteneva, pertanto, che il finanziamento fosse stato richiesto dal cliente a titolo di "prestito personale", salvo poi utilizzare tali somme, in via totalmente autonoma e in assenza di qualsivoglia effettivo collegamento contrattuale, l'importo ricevuto per il pagamento del corrispettivo del servizio di consulenza professionale acquistato dal cliente.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento della risoluzione *ex* art. 125-*quinquies* t.u.b. del contratto di finanziamento sottoscritto con l'intermediario resistente e collegato ad un contratto di fornitura di un servizio, a causa del grave inadempimento da parte del fornitore, con il conseguente riconoscimento del proprio diritto alla restituzione dell'importo corrisposto.

Parte resistente eccepisce, tuttavia, che non sussista tra i due contratti l'assunto collegamento negoziale allegato dal ricorrente, sottolineando pure che i rispettivi testi contrattuali difettino di qualsivoglia reciproco riferimento sul quale poter fondare l'esistenza di detto legame.

Dalla documentazione versata in atti emerge che il finanziamento non è stato collocato dalla società fornitrice, ma da diverso intermediario del credito e che il prodotto finanziario viene definito come "prestito personale" e non come prestito finalizzato. Risulta pure che manchi qualsivoglia indicazione, all'interno del modulo SECCI del contratto di credito, del bene o del servizio acquistato presso il fornitore, nonché di un chiaro riferimento al rimedio risolutorio dell'art. 125-*quinquies* t.u.b., in caso di inadempimento del fornitore; l'unica menzione contenuta in tale documento individua, quale finalità della richiesta di liquidità del cliente, l'acquisto di "accessori casa", del tutto estraneo all'oggetto del contratto di servizi stipulato tra il cliente ed il fornitore.

L'insieme di questi elementi depone per l'insussistenza di un collegamento tra i negozi, nonostante il fatto che l'importo finanziato sia corrispondente a quello corrisposto alla società fornitrice del servizio. Come rilevato dallo stesso intermediario, infatti, la coincidenza di tali importi, oltre alla successione temporale tra i due contratti (risalenti al 27/09/23 per il contratto di fornitura di servizi e all'11/10/23 per il

prestito personale) costituiscono elementi sufficienti per presumere che il cliente abbia deciso in autonomia di adempiere all'obbligazione pecuniaria nei confronti del fornitore per mezzo della liquidità ottenuta tramite l'erogazione del credito dell'intermediario.

Anche volendo ritenere superabile tale assorbente rilievo, e quindi volendo considerare sussistente il richiamato collegamento negoziale, la domanda del ricorrente non appare comunque destinata a trovare accoglimento.

Giova rammentare che secondo l'art. 125-*quinquies* t.u.b. il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, laddove questi abbia previamente messo in mora il fornitore, sempre che il contestato inadempimento contrattuale non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.

Con riguardo al primo requisito, risulta *per tabulas* che il ricorrente abbia inviato una comunicazione messa in mora del fornitore, inviata a mezzo p.e.c. in data 3 dicembre 2024, seppur priva di attestazione di avvenuta consegna presso il server destinatario.

Con riguardo al secondo, invece, il Collegio deve limitarsi a rilevare che il ricorrente non abbia fornito alcuna prova (pur essendo a ciò onerato) del lamentato inadempimento grave; sul punto, il Collegio di coordinamento ha affermato: "Sembra quindi ragionevole che, nelle vicende dei contratti di credito collegati a contratti di fornitura, e nello specifico dei contratti collegati che interessano la presente controversia, il principio di vicinanza della prova vada declinato tenuto conto che la stessa attiene ad elementi insiti nella relazione fra consumatore e fornitore esulando quindi dalla sfera di azione del finanziatore e quindi dai rapporti che intercorrono fra quest'ultimo e il consumatore. Ne deriva che l'onere della prova non può che collocarsi nell'ambito del rapporto di fornitura e che pertanto, vista anche l'estraneità del fornitore al procedimento presso l'ABF, non può che gravare sul consumatore l'onere di dimostrare la sussistenza dell'inadempimento del fornitore nonché la non scarsa importanza dello stesso, in aderenza al generale principio sancito nell'art. 2697, comma 1, c.c." (cfr. dec. n. 12645/2021).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE